Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Lombardia della somma di L. 4.410.536.971 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1980;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia la somma di lire 2.130.843.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980;

Vista la dichiarazione n. 5542 del 7 ottobre 1981, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale si chiede la erogazione dell'importo di lire 9.147.220.000, per opere comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra richiesta ha trovato copertura nei fondi disponibili, relativi al 1979, nel limite di L. 4.736.683.029, rimanendo insoddisfatta per L. 4.410.536.971;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lombardia è assegnata la somma di lire 4.410.536.971, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 19

(422)

DECRETO 20 novembre 1981.

Assegnazione alla regione Molise della somma di lire 516.094.148 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 382/75;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio

n. 233, con il quale sono stati attribuiti alla regione Molise i fondi, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289; con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Molise la somma di L. 72.538.700, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale;

Vista la dichiarazione n. 6189 del 29 luglio 1981, resa dall'assessore competente della regione Molise, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di lire 860.653.448, a valere sui fondi relativi al secondo programma triennale;

Considerato che tale richiesta ha trovato parziale copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'anno 1978, per un importo di L. 344.559.300, rimanendo insoddisfatto per L. 516.094.148;

Considerato, inoltre, che il citato importo di lire 516.094.148 trova copertura totale nei fondi ancora disponibili per l'esercizio 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 516.094.148 è assegnata alla regione Molise per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 24

(424)

DECRETO 20 novembre 1981.
Assegnazione alla regione Molise della somma di lire 344.559.300 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - 1° provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto, in particolare, l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 233, con il quale sono stati attribuiti alla regione Molise i fondi relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Molise la somma di L. 18.134.700, quale anticipo del 5% per il 1978, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 6189 del 29 luglio 1981, resa dall'assessore competente della regione Molise, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 860.653.448, relativamente al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura parziale nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, nel limite di lire 344.559.300, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Molise è assegnata la somma di L. 344 milioni 559.300, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 20

(426)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 44/1981, concernente « Prezzi delle specialità medicinali », pubblicato nel supplemento ordinario (specialità medicinali) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Butazolidina - Ciba Geigy			*Butazolidina* - Ciba Geigy		
5 sup	07401	1.050	5 sup	07401/A	1.050
Calciparina - Italfarmaco			*Calciparina* - Italfarmaco		
2 f 0,8 ml + 2 sir	22579	8.990	2 f 0,8 ml + 2 sir	22579	9.305
Dulcolax - Boehr. Ingel.			*Dulcolax* - Boehr. Ingel.		
6 supp 0,01 g	08997.A	840	6 supp 0,01 g	08997.A	1.100
Eritrocina - Abbott			*Eritrocina* - Abbott		
6 supp 375 mg	07893.I1	1.770	6 supp 375 mg	07893.I2	1.770
Gamma-tet - Ist. Behring			*Gamma-tet* - Ist. Behring		
1 f 5 ml 1000 UI	22635.2	31.285	1 f 4 ml 1000 UI	22635.2	31.285
Glucoben - Farmades			*Glucoben* - Farmades		
30 cpr 100 mg	23332	5.300	30 cpr 4 mg	23332	5.300
Hydantal - Sandoz			Revocata		
20 conf	03462	1.380			
Inosol - Abbott			*Ionosol* - Abbott		
r glucosio 5% 1000 m	23204.A	3.100	r glucosio 5% 1000 ml	23204.A	3.100
r/k gluc 5% 1000 m	23204.C	3.105	r/k gluc 5% 1000 ml	23204.C	3.105
Ircodina - Ciba Geigy			Revocata		
3 sup	08822	1.045			
Laroxyl - Roche			*Laroxyl* - Roche		
im 10 f 2 ml 20 mg	19906.A1	2.220	im 10 f 2 ml 20 mg	19906.A1	2.255
im 6 f 2 ml 50 mg	19906.A	1.965	im 6 f 2 ml 50 mg	19906.A	2.010
25 conf 25 mg	19906	1.830	25 conf 25 mg	19906	1.920
30 conf 10 mg	19906.1	1.560	30 conf 10 mg	19906.1	1.605
Limbitryl - Roche			*Limbitryl* - Roche		
norm 30 cps	21462	1.765	norm 30 cps	21462	1.820
plus 25 cps	21462.1	2.085	plus 25 cps	21462.1	2.175
Memovisus - Proter			*Memovisus* - Proter		
os 10 fl	23246.A	3.230	os 10 fl	23246.A	4.295
Mictasone - Zoja			Revocata		
10 supp	18760	1.435			
Neutrose Vichy - Lirca			*Neutrose Vichy* - Lirca		
63 cpr	06483	1.320	63 cpr	06483	1.450
Pedyalite - Abbott			*Pedyalite* - Abbott		
os fl 400 ml	23859.1	2.075	os fl 400 ml	23859	2.075
os fl 500 ml	23859.2	2.200	os fl 500 ml	23859	2.200
os fl 960 ml	23859.3	2.730	os fl 960 ml	23859	2.730
Poliplacen - Farmigea			*Poliplacen* - Farmigea		
im 10 f 2 ml	09129	2.230	im 10 f 2 ml	09129	2.855
6 ov vag	09129.A	2.435	6 ov vag	09129.A	2.955

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
Psicronizer - Hoechst			*Psicronizer* - Hoechst		
30 cps 25 mg	23407	7.035	25 30 cps	23407	7.035
Tauliz - Hoechst					
20 cpr 12 mg	24263.3	11.905	*Tauliz* « 12 » - Hoechst		
			20 cpr 12 mg	24263.3	11.905
20 cpr 3 mg	24263.1	3.745	*Tauliz* « 3 » - Hoechst		
			20 cpr 3 mg	24263.1	3.745
20 cpr 6 mg	24263	6.535	*Tauliz* - Hoechst		
			20 cpr 6 mg	24263	6.535
20 cpr 9 mg	24263.2	9.165	*Tauliz* « 9 » - Hoechst		
			20 cpr 9 mg	24263.2	9.165
Transpulmina - Sigurtà			*Transpulmina* - Sigurtà		
antitos 20 past	03008.3	1.540	antitos 20 past	03008.E	1.540
Urbason solub - Hoechst			*Urbason solub* - Hoechst		
3 f 20 mg + 3 f ml	18259.1	3.180	3 f 20 mg + 3 f 1 ml	18259.1	3.180
Velaten - Corvi			Revocata		
grat 13,5 g	23023.B	1.025			
Virdex - Fulton			Revocata		
norm 5 sup	12437.A	975			
Zaraviz - Hoechst			*Zariviz* - Hoechst		
iv 1 fl 2 g 70 ml	24259.B	21.560	inf 1 fl 2 g 70 ml	24259.B	21.560

SPECIALITÀ DA INCLUDERE

	Numero di registrazione	Prezzo
Gynergen - Sandoz		
im 6 f 1 ml 1/4 mg	05557.B1	1.500

(476)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982:

Lentini Vincenzo notaio residente nel comune di Canicattì (d.n. Agrigento) è trasferito nel comune di Favara stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trani Caterina notaio residente nel comune di Sant'Elpidio a Mare (d.n. Ascoli Piceno) è trasferito nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (d.n. Avellino) con l'anzidetta condizione;

Catri Raffaele notaio residente nel comune di Missaglia (d.n. Como) è trasferito nel comune di Treviglio (d.n. Bergamo) con l'anzidetta condizione;

Padovani Pier Paolo notaio in Porretta Terme (d.n. Bologna) è trasferito nel comune di San Pietro in Casale stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Luca Guido notaio in Randazzo (d.n. Catania) è trasferito nel comune di Adrano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Lanzillotti Stefania notaio in Bisignano (d.n. Cosenza) è trasferito nel comune di Lungro stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Gullo Paolo notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Spezzano della Sila (d.n. Cosenza) con l'anzidetta condizione;

Marconcini Mario notaio residente nel comune di Certaldo (d.n. Firenze) è trasferito nel comune di San Casciano Val di Pesa stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Cassano Lorenzo notaio residente nel comune di Schiavi di Abruzzo (d.n. Lanciano) è trasferito nel comune di Accadia (d.n. Foggia) con l'anzidetta condizione;

la Monaca Emma notaio residente nel comune di Castiglione Messer Marino (d.n. Lanciano) è trasferito nel comune di Santa Agata di Puglia (d.n. Foggia) con l'anzidetta condizione;

Clavarino Emanuele notaio residente nel comune di Santa Margherita Ligure (d.n. Genova) è trasferito nel comune di Genova con l'anzidetta condizione;

Tolombei Rodolfo notaio residente nel comune di Lucca è trasferito nel comune di Seravezza stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Bisacchi Gian Franco notaio residente nel comune di Mantova è trasferito nel comune di Roverbella stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Fugazzola Mario notaio residente nel comune di Busto Arsizio (d.n. Milano) è trasferito nel comune di Legnano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

de Angelis Concezio notaio residente nel comune di Rosciano (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Pescara con l'anzidetta condizione;

Barbera Filomena notaio residente nel comune di Bologna è trasferito nel comune di Minervino Murge (d.n. Trani) con l'anzidetta condizione;

d'Argenio Luigi Maria notaio residente nel comune di Condino (d.n. Trento) è trasferito nel comune di Riva stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1982:

il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Lanzillotti Stefania nella sede di Lungro (d.n. Cosenza);

Borromeo Antonio, notaio residente nel comune di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Lungro (d.n. Cosenza), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 343/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune distillazioni di vini, e in particolare l'art. 4-*bis*, modificato dal regolamento (CEE) n. 2008/81 del 13 luglio 1981;

Visto il regolamento (CEE) n. 2110/81 del 22 luglio 1981, recante modalità di applicazione per la campagna viticola 1981-82, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, e in particolare l'art. 5;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 20 del 18 luglio 1981;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1981;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 22 dicembre 1981;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 4-*bis* del regolamento (CEE) n. 343/79 i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2110/81 del 22 luglio 1981, devono comunicare all'A.I.M.A. la propria intenzione entro e non oltre il 31 luglio 1982, mediante lettera raccomandata in cui siano indicate la quantità, la qualità e la gradazione alcolica della partita di prodotto che si intende cedere.

Tale comunicazione deve essere corredata dalla fattura in originale o in copia autentica relativa al pagamento da parte del distillatore del prezzo di acquisto del vino e da una distinta, indicante gli estremi dei contratti di distillazione del vino, dal quale è stata ottenuta la partita di alcole messa a disposizione.

La fattura deve recare la firma per quietanza del produttore venditore del vino e la data del pagamento del prezzo di acquisto da parte del distillatore.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui al precedente art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole etilico buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96°, avente le caratteristiche qualitative stabilite dal decreto ministeriale 28 luglio 1981;

- alcole etilico con gradazione alcolica inferiore a 96° ma non inferiore a 86°.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti indicati al precedente art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, cognome e indirizzo del venditore (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2110/81 del 22 luglio 1981;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 agosto 1982, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente U.T.I.F. relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

- la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

- che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 2110/81 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

- tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

- il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta;

- il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono di L. 2.171,79 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e di L. 1.963,20 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo, successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1982, al titolare della distilleria in cui trovasi depositato il prodotto.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1981

Il Ministro Presidente: BARTOLOMEI

(439)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981 il CIPE ha ripartito la somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1981, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

All'erogazione provvederà il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base della documentazione attestante l'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna regione e delle province di Trento e Bolzano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 1981 il CIPE ha ripartito le disponibilità recate per il 1981 dalla legge 27 agosto 1978, n. 392 per il fondo sociale, come segue:

Regione	Ripartizione
Piemonte	3.541.156.000
Valle d'Aosta	52.225.000
Lombardia	5.857.303.000
Veneto	2.786.830.000
Friuli-Venezia Giulia	750.050.000
Liguria	1.691.676.000
Emilia-Romagna	2.412.482.000
Toscana	2.690.703.000
Umbria	485.857.000
Marche	775.865.000
Lazio	4.340.141.000
Abruzzo	737.805.000
Molise	138.794.000
Campania	6.590.426.000
Puglia	3.785.664.000
Basilicata	334.758.000
Calabria	1.533.449.000
Sicilia	4.337.113.000
Sardegna	776.953.000
	43.619.250.000
Trento	641.250.000
Bolzano	739.500.000
Totale	45.000.000.000

All'assegnazione alle regioni della suddetta somma provvederà il Ministero del tesoro.

Le regioni relazioneranno al Ministero del tesoro ed al Ministero del bilancio e della programmazione economica circa l'utilizzo delle somme annualmente assegnate.

(319)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Determinazione delle indennità di carica spettanti ai componenti della giunta esecutiva e del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1982, registro n. 1 Industria, foglio n. 34, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le indennità di carica ai componenti la giunta esecutiva e il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, ove competano, sono state determinate come segue:

per i componenti la giunta esecutiva: indennità annua lorda di lire 30 milioni;

per i componenti il consiglio di amministrazione non facenti parte della giunta esecutiva: indennità annua lorda di lire 6 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per le riunioni del consiglio di amministrazione L. 50.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

L'indennità spettante ai membri della giunta esecutiva, come sopra determinata, è da intendersi condizionata ad un impegno a tempo pieno pari a cinque giorni settimanali.

Per i membri della giunta esecutiva impegnati in altre attività professionali ovvero in impieghi pubblici o privati, qualora il consiglio di amministrazione, avendo ravvisato ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge 23 dicembre 1971, n. 1240, la compatibilità di tali attività con l'incarico di membro della giunta esecutiva, ritenga che esse non consentano un impegno nella giunta stessa a tempo pieno, al compenso come sopra determinato sarà apportata una detrazione pari a L. 15.000.000.

Non spetta alcuna medaglia per le riunioni della giunta esecutiva.

Le indennità di carica di cui sopra trovano applicazione dalla data di ricostituzione del consiglio di amministrazione del CNEN di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 gennaio 1981.

(352)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofiorofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1982, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 6, il dott. Giovambattista Cantiello, dirigente generale, e il dott. Oreste La Rocca, dirigente superiore, del Ministero delle finanze entrano a far parte, rispettivamente quale membro effettivo e quale membro supplente, del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli, in sostituzione del dott. Ernesto Del Gizzo e del dott. Vittorio La Monica.

(440)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Cerecons L dell'impresa Sivam S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1982 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cerecons L concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 26 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251,550	1251,550	1251,50	1251,550	1251,50	1251,50	1251,450	1251,550	1251,550	1251,55
Dollaro canadese	1046 —	1046 —	1045 —	1046 —	1044 —	1046 —	1047,500	1046 —	1046 —	1046 —
Marco germanico	535 —	535 —	534,93	535 —	535 —	535 —	534,900	535 —	535 —	535 —
Fiorino olandese	488,630	488,630	488,55	488,630	488,25	488,60	488,650	488,630	488,630	488,65
Franco belga	31,526	31,526	31,53	31,526	31,50	31,50	31,537	31,526	31,526	31,55
Franco francese	210,080	210,080	209,75	210,080	210 —	210,10	210,130	210,080	210,080	210,10
Lira sterlina	2320,200	2320,200	2322 —	2320,200	2318 —	2320,15	2319,800	2320,200	2320,200	2320,20
Lira irlandese	1880,750	1880,750	1883 —	1880,750	1881 —	—	1880,500	1880,750	1880,750	—
Corona danese	163,440	163,440	163,58	163,440	163,25	163,45	163,480	163,440	163,440	163,45
Corona norvegese	209,980	209,980	210 —	209,980	210 —	209,95	209,920	209,980	209,980	210 —
Corona svedese	219,500	219,500	219,40	219,500	219,25	219,50	219,500	219,500	219,500	219,50
Franco svizzero	670,250	670,250	670,50	670,250	669,75	670,20	669,900	670,250	670,250	670,25
Scellino austriaco	76,395	76,395	76,35	76,395	76,30	76,40	76,390	76,395	76,395	76,40
Escudo portoghese	18,640	18,640	18,50	18,640	18,50	18,40	18,550	18,640	18,640	18,65
Peseta spagnola	12,593	12,593	12,58	12,593	12,57	12,60	12,603	12,593	12,593	12,60
Yen giapponese	5,452	5,452	5,4750	5,452	5,45	5,46	5,458	5,452	5,452	5,45
E.C.U.	1308,190	1308,190	—	1308,190	—	—	1308,190	1308,190	1308,190	—

Media dei titoli del 26 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	34,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,225
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	84,850
» 6 % » » 1970-85	75,600
» 6 % » » 1971-86	70,725
» 6 % » » 1972-87	69,700
» 9 % » » 1975-90	74,275
» 9 % » » 1976-91	68,600
» 10 % » » 1977-92	71,125
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,150
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,600
» » » » 1- 5-1979/82	99,500
» » » » 1- 5-1980/82	99,425
» » » » 1- 6-1980/82	99,400
» » » » 1- 7-1979/82	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,550
» » » » 1- 8-1980/82	99,550
» » » » 1-10-1979/82	99,250
» » » » 1-10-1980/82	99,175
» » » » 1-12-1980/82	99,125
» » » » 1- 1-1980/83	99,625
» » » » 1-10-1980/83	98,650
» » » » 1- 3-1981/84	98,250
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,225
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,500
» » » 15 % 1- 1-1983	96,550
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	87,675
» » » 12 % 1- 1-1984	86,600
» » » 12 % 1- 4-1984	85,475
» » » 12 % 1-10-1984	83,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1251,500
Dollaro canadese	1046,750
Marco germanico	534,950
Fiorino olandese	488,640
Franco belga	31,531
Franco francese	210,105
Lira sterlina	2320 —
Lira irlandese	1880,625
Corona danese	163,460
Corona norvegese	209,950
Corona svedese	219,500
Franco svizzero	670,075
Scellino austriaco	76,392
Escudo portoghese	18,595
Peseta spagnola	12,598
Yen giapponese	5,455
E.C.U.	1308,190

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		142.426.272.003		
Gestione di bilancio	Entrate finali	85.919.681.656.393		
	Spese finali		130.304.792.332.908	— 44.385.110.676.515
	Rimborso di prestiti		7.376.196.297.775	
	Accensione di prestiti	16.804.442.882.320		
	TOTALE	102.724.124.538.713	137.680.988.630.683	— 34.956.864.091.970
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	797.310.010.446.084	736.695.685.967.680	+ 60.614.324.478.404
	Crediti di tesoreria	270.471.144.476.439	296.187.874.613.921	— 25.716.730.137.482
	TOTALE	1.067.781.154.922.523	1.032.883.560.581.601	+ 34.897.594.340.922
	TOTALE COMPLESSIVO	1.170.647.705.733.239	1.170.564.549.212.284	
Fondo di cassa al 30 novembre 1981			83.156.520.955	— 59.269.751.048
	TOTALE A PAREGGIO	1.170.647.705.733.239	1.170.647.705.733.239	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 30 novembre 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	142.426.272.003	83.156.520.955	— 59.269.751.048
Crediti di tesoreria	59.983.629.659.904	85.700.359.797.386	+ 25.716.730.137.482
TOTALE	60.126.055.931.907	85.783.516.318.341	+ 25.657.460.386.434
Debiti di tesoreria	166.638.957.897.727	227.253.282.376.131	— 60.614.324.478.404
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.512.901.965.820	— 141.469.766.057.790	— 34.956.864.091.970

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1981: 779.856.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATESI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**69.125.186.157.984** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**16.560.608.140.214** *				
ENTRATE CORRENTI . . .	**85.685.794.298.198**	TITOLO I — **Spese correnti . .**	**111.763.777.300.055**	Risparmio pubblico	— 26.077.983.001.857 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**233.887.358.195** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**18.541.015.032.853**		
ENTRATE FINALI . . .	**85.919.681.656.393**	**SPESE FINALI . . .**	**130.304.792.332.908**	**Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)**	— 44.385.110.676.515
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**7.376.196.297.775**		
ENTRATE FINALI . . .	**85.919.681.656.393**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**137.680.988.630.683**	**Ricorso al mercato . . . . . .**	— 51.761.306.974.290
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**16.804.442.882.320**				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	**102.724.124.538.713**	**SPESE COMPLESSIVE . . .**	**137.680.988.630.683**	**Saldo di esecuzione del bilancio**	— 34.956.864.091.970

(*) Dato provvisorio.

(462)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			2.265.040.781.131	
II - In deposito all'estero »			22.417.203.723.920	24.682.244.505.051
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				8.697.947.130.700
CASSA »				1.114.120.497.404
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		191.307.724.364		
- ammassi »		1.568.265.172.060	1.759.572.896.424	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		965.543.132.459		
- a scadenza fissa »				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		532.127.935.904	1.497.671.068.363	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				3.257.243.964.787
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			10.818.497.377.396	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		461.511.897		
- corrispondenti in conto corrente »		216.402.443.016		
- depositi vincolati »		1.104.043.560.000		
- diverse »			1.320.907.514.913	12.139.404.892.309
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.945.255.933.690
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			12.862.404.050.589	
II - Conti speciali »			2.256.592.730.101	15.118.996.780.693
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				26.867.020.185.999
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				119.264.082.502
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		27.497.655.094.570		
- per investimento delle riserve statutarie »		281.159.146.696		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		788.593.719.036	28.567.407.960.302	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		10.354.444.534		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		241.878.076.242	252.232.520.776	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	52.632.392.446	52.755.306.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia de T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	34.497.530.545			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	50.871.200.877	85.368.731.422	142.884.225.518	28.962.524.706.596
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.				
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			28.801.100.041	28.801.100.041
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			21.639.828.561	
II - Impianti »			58.759.305.794	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	80.706.329.443
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.				
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		15.918.238.858		
- in allestimento »		6.167.602.481	22.085.841.339	
III - Debitori diversi L.			20.235.889.730	
IV - Altre »			1.050.849.394.514	1.093.171.125.583
RATEI L.				3.956.723.188
RISCONTI »				
SPESE DELL'ESERCIZIO »				2.569.692.481.103
L.				127.200.510.439.089
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		4.392.963.178.418		
- altri »		162.446.668.214.428	166.839.631.392.846	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.				
- esteri »		948.636.052.321	948.636.052.321	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.365.633.926.173	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			40.000.000.000	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			4.089.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.				
- esteri »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			1.744.500.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			191.739.934.288	176.963.641.305.628
TOTALE ... L.				304.164.151.744.717

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

D'ITALIA

30 novembre 1981

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			27.130.627.147.000
VAGLIA CAMBIARI	»			216.840.357.951
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		1.097.699.678	1.097.699.678
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			434.408.570.337
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			21.755.290.903
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			232.260.932.957
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		36.828.782.591.507	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		5.443.948.044	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		98.557.841.037	
IV - Società costituende	»		70.157.543.593	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		827.610.479.429	
VI - Altri	»		4.591.537.805.161	42.422.090.208.771
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			540.463.200.933
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.716.129.529.171
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.		2.312.481.883	
II - Conti dell'estero in lire	»		183.884.874.127	186.197.356.010
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.643.203.064.390
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
- Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			209.413.338.910
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		29.618.745.671.683	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.325.092.246.606	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		840.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.133.367.421.304	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		1.951.184.896.478	
VII - Fondi assicurazione danni	»		301.591.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		35.823.287.314	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		36.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		310.376.114.505	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.200.000.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		438.097.172	36.987.788.599.065
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			17.388.046.069
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			43.806.021.680
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			3.448.240.718
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		8.797.654.224	
II - Altre	»		3.393.718.969.436	3.402.516.623.660
RATEI	L.			22.617
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			162.411.615.846
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			171.683.477.211
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			2.655.681.095.612
	L.			127.200.510.439.089
CONTI D'ORDINE				
I - epositanti di titoli e altri valori	L.		166.839.631.392.846	
II - itoli e valori presso terzi	»		948.636.052.321	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.365.633.926.173	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		40.000.000.000	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		4.089.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		1.744.500.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—	—	
- esteri	»	1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		191.739.934.288	176.963.641.305.628
TOTALE...	L.			304.164.151.744.717

Il ragioniere generale: SALONICO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1971, n. 605;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma tredicesimo, della succitata legge n. 928, ai fini dell'espletamento del concorso da bandire a norma del terzo comma del medesimo art. 2 si applicano le disposizioni e i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1976, registro n. 21, foglio n. 132, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati stabiliti i titoli valutabili (allegato *B*) e gli argomenti del colloquio (allegato *C*) dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici indetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di preside negli istituti tecnici, così distinti:

istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo	n. 279
istituti tecnici femminili	» 13
istituti tecnici industriali	» 63
istituti tecnici agrari	» 15
istituti tecnici nautici	» 6

I posti assegnati saranno incrementati del 50 per cento dei posti che risulteranno disponibili e non messi altrimenti a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82.

Tali posti saranno ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Ai suddetti posti saranno, altresì, portati in aumento i posti che non dovessero essere coperti con il concorso ordinario indetto con i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979 e n. 69 dell'11 marzo 1980).

Art. 2.

Requisiti di ammissione

I concorsi di cui al precedente art. 1 sono riservati al personale insegnante di ruolo negli istituti tecnici che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data della scadenza del termine fissato dal successivo art. 11, sia in possesso degli altri requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione tecnica.

I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale i partecipanti ai concorsi hanno i requisiti per concorrere.

Art. 3.

Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo

Sono ammessi a partecipare al concorso a duecentosettantanove posti di preside negli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 11, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione in servizio nel ruolo stesso fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 4.

Istituti tecnici femminili

Sono ammessi a partecipare al concorso a tredici posti di preside negli istituti tecnici femminili gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 11, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di laurea;

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione nel servizio nel ruolo stesso fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici femminili oppure, abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre d'insegnamento degli istituti tecnici femminili.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici femminili, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 5.

Istituti tecnici industriali

Sono ammessi a partecipare al concorso a sessantatre posti di preside negli istituti tecnici industriali gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art 11, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti tecnici industriali (allegato *A*);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione in servizio nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici industriali, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

Sono, altresì, ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici industriali conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 6.

Istituti tecnici agrari

Sono ammessi a partecipare al concorso a quindici posti di preside negli istituti tecnici agrari gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 11, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti tecnici agrari (allegato *A*);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione in servizio nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici agrari, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici agrari.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che, pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici agrari, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 7.

Istituti tecnici nautici

Sono ammessi a partecipare al concorso a sei posti di preside negli istituti tecnici nautici gli insegnanti di ruolo che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 11, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano provvisti di una delle lauree richieste per l'ammissione a concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti tecnici nautici (allegato *A*);

b) abbiano almeno cinque anni di servizio di ruolo: si considera soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo, a partire dalla data di effettiva assunzione in servizio nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine anzidetto;

c) appartengano ai ruoli degli istituti tecnici nautici, oppure abbiano titolo, in quanto nominati per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti tecnici nautici.

Sono altresì ammessi, sempre che siano stati incaricati della presidenza di istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo:

gli insegnanti che pur appartenendo ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria, abbiano fatto parte nel passato dei ruoli del personale docente degli istituti tecnici nautici, conservando titolo alla restituzione a detti ruoli di provenienza.

Art. 8.

Nomina per effetto di concorso unico valevole per più tipi di scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione artistica.

L'individuazione dei tipi di scuole o di istituti per i quali l'aspirante può chiedere la partecipazione ai concorsi in relazione a quanto precisato nell'ultima parte del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, richiamato nella lettera *c*) degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, va condotta per tutti gli aspiranti ai concorsi sulla base delle classi di concorso di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni comuni di ammissibilità

Fermo restando il possesso dei due anni di incarico di presidenza nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso, ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, il periodo di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;

ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, servizio prestato presso l'Università per stranieri;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 10.

Titoli e colloquio

Al presente decreto sono allegati i titoli valutabili (allegato *B*) e gli argomenti del colloquio (allegato *C*) così come stabiliti con il bando (citato decreto ministeriale 26 giugno 1975) dei concorsi indetti in attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio.

I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto. I titoli in questione devono essere altresì comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII.

I candidati ammessi ai concorsi saranno convocati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini previsti dalla legge.

Art. 11.

Domande di ammissione - Termine

La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 12, deve essere inviata con raccomandata, insieme ai titoli (comprese le pubblicazioni) e ai documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione delle domande di partecipazione ai concorsi per via gerarchica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro i quali abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi anche durante e dopo l'espletamento del concorso.

Art. 12.

Modalità per la presentazione delle domande

Nelle domande per l'ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno, dopo il proprio, il cognome del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di titolarità;

e) istituti o scuole dei quali sono stati presidi incaricati nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso;

f) tipo di istituto alla cui presidenza aspirano.

Qualora il candidato avendone titolo intenda partecipare a più concorsi per la presidenza di più tipi di istituto dovrà inviare con separati plichi raccomandati, distinte domande per ogni tipo di istituto

In caso di presentazione di più domande una sola dovrà essere corredata da documenti originali; per le altre sarà sufficiente far riferimento alla documentazione allegata alla prima.

In mancanza di separate domande il concorrente sarà ammesso soltanto al concorso per la presidenza del tipo di istituto in cui è titolare alla data di scadenza del termine di cui all'art. 11 del presente decreto e sempre che ne possieda i requisiti;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dello inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato.

Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside incaricato.

Art. 13.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea in originale o in copia autentica.

Qualora dal diploma non risulti la votazione il candidato presenterà anche il relativo certificato rilasciato dall'università;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione ai concorsi, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate nell'art. 9 del presente bando, debbono farne esplicita richiesta nella domanda comprovando il possesso di detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) certificazione del provveditore agli studi da cui risulti se in base agli atti d'ufficio esistano o meno a carico del candidato provvedimenti definitivi o in corso di natura penale o disciplinare;

5) attestazione da parte del provveditore agli studi da cui risulti che l'istante è stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e l'istituto o scuola per i quali gli incarichi sono stati conferiti;

6) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 10 di questo decreto;

7) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in servizio nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

8) un elenco firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) un elenco in triplice copia su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni.

Queste devono essere inviate con la domanda, in un unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito di cui agli articoli 10 e 14 del presente bando, debbono essere prodotti in originale o in copia autentica.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e da ogni altro servizio o attività di studio e cultura debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato e dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli.

Fatta eccezione per i titoli di cui al punto 2) e 5) del presente articolo è ammesso il riferimento, previa esatta elencazione, a titoli e documenti presentati per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici indetti con i decreti ministeriali 22 gennaio 1979 e 5 ottobre 1979.

Non è invece consentito riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le precedenze previste dall'art. 14, quarto comma, del bando.

Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo, e del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in difformità alle prescrizioni del presente bando.

Art. 14.

Commissione - Graduatorie - Nomina ed assegnazione di sede

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed alla legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi, nelle quali verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno punti 35/50 al colloquio, sono approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, da incrementare nella misura prevista dalla citata legge n. 928.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

A parità di merito si applicano i criteri di precedenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'assegnazione delle sedi valgono le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 928.

Ai vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente o, pur avendola accettata, non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

Art. 15.

Disposizioni finali

Le graduatorie generali di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto del Ministro e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati dovranno essere ritirati dai candidati direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito dei concorsi stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 270

ALLEGATO *A*

LAUREE PRESCRITTE PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI PRESIDE NEGLI ISTITUTI TECNICI

1) Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo: qualsiasi laurea.

2) Istituti tecnici femminili: qualsiasi laurea.

3) Istituti tecnici industriali: laurea in ingegneria, in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, altre lauree tecniche (*).

4) Istituti tecnici agrari: laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in zooiatria, in medicina veterinaria, in chimica, in scienze naturali, in ingegneria chimica.

Le altre lauree in ingegneria sono considerate valide ai fini della partecipazione al concorso soltanto per coloro che sono risultati vincitori di concorso a cattedre di insegnamento antecedentemente all'entrata in vigore delle nuove classi di concorso di cui al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni). Altre lauree tecniche (*).

5) Istituti tecnici nautici: laurea in ingegneria, in discipline nautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).

6) Istituti tecnici aeronautici: laurea in ingegneria, in discipline aeronautiche, in fisica, in matematica e fisica, altre lauree tecniche (*).

(*) Ai fini dell'ammissione ai concorsi si considerano lauree tecniche quelle che in base al nuovo testo coordinato (decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni) o ad altre precedenti disposizioni danno diritto a partecipare a concorsi a cattedre il cui insegnamento si svolga almeno in una classe del triennio e comporti, istituzionalmente, prove pratiche o grafiche o di laboratorio (con esclusione dei laboratori che non abbiano stretto carattere tecnico-scientifico, per esempio quello linguistico).

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) SERVIZIO (fino ad un massimo di punti 35).

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato come professore di ruolo negli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . punti 1,20

Il punteggio sopra indicato è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato dal candidato come professore titolare in istituti statali d'istruzione secondaria di primo grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . . » 2,40

Il punteggio è ridotto alla metà se il servizio risulti prestato in istituti statali di istruzione secondaria di primo grado.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni d'incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno d'incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate (di durata non inferiore a sei mesi) . . . . » 1,50

Il punteggio è ridotto alla metà se l'incarico risulti prestato in istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Il punteggio per gli incarichi è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) che rimane sempre valutabile per ogni anno in base al ruolo di appartenenza anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere proprio a detti incarichi.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità d'insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettativa o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi, inoltre, dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente all'effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

B) TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (fino ad un massimo di punti 13,15)

1) Laurea con cui si è conseguito l'ingresso in ruolo:

con voti 110/110 e lode . . . . punti 4
con voti 110/110 . . . . » 3
con voti da 90 a 109/110 . . . . » 2
con voti da 70 a 89/110 . . . . » 1
per ogni altra laurea . . . . » 0,50

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o di specializzazione previsti dagli statuti delle università o istituti superiori di grado universitario: per ciascuno . . . . » 0,50

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi per titoli ed esami, a cattedere appartenenti

ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) . punti 0,50

Per la stessa cattedra (tabella, classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre negli istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso per merito distinto riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado: per esami e titoli . . . » 2

Per analoghi concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti d'istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta alla metà.

5) Per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di secondo grado: per ciascuna . » 3

Il punteggio è ridotto alla metà per l'inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside in istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi a posti di dirigente superiore . » 0,50

7) Inclusione interna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . . » 2

8) Libera docenza . » 1,50

9) Maturità in concorsi universitari . » 1

10) Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate, punti 0,50 per ogni anno accademico purché di durata non inferiore, nel complesso, a cinque mesi e considerando un solo incarico per ogni anno accademico e fino ad un massimo di » 2

Detti punteggi sono cumulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A*), ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo o di assistente volontario (da valutarsi ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951) per almeno sei mesi per anno, punti 0,50 e fino ad un massimo di . . . . . . » 2

12) Per ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori quando non sia valutabile fra i titoli del «servizio» . . . . . » 0,50

La valutazione è ridotta alla metà se trattasi di attività didattica all'estero esercitata da professori appartenenti ai ruoli degli istituti secondari di primo grado.

13) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di . . . . » 5

DETRAZIONI

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per ogni censura . . . . punti 2

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese . . » 5

per ogni mese di sospensione in più . . » 2

Non si calcolano le sospensioni inferiori a giorni 15.

ALLEGATO *C*

COLLOQUIO
(Massimo punti 50)

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

Argomenti del colloquio

Il candidato, sulla base di personali interessi culturali, in relazione agli studi compiuti e all'attività di insegnamento, sarà chiamato ad esprimere i propri orientamenti sulla gestione di un istituto scolastico con strutture e fini di istruzione (biblioteche, laboratori, sussidi audiovisivi, ecc., in funzione di una comunità educante e autoeducante) in dimensioni sociali e in rapporti di democrazia.

Sulla scorta della propria esperienza ed in riferimento alle nuove funzioni degli organi collegiali scolastici, dovrà dar prova di conoscere la problematica attuale in merito all'impostazione formativo-educativa più efficace della scuola quale centro di incontro e di elaborazione di apporti umani e civili di vario livello o di diversa qualificazione, e in merito alla gestione partecipativa di essa.

Il colloquio dovrà tendere anche all'accertamento della conoscenza della legislazione e degli ordinamenti scolastici vigenti, con particolare riferimento al tipo di scuola per la cui presidenza si concorre. Esso verterà pure sulla struttura e sul ruolo degli organi collegiali scolastici e sullo stato giuridico del personale della scuola.

Inoltre potranno costituire oggetto della prova i seguenti temi:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) problemi psico-pedagogici dell'educazione;

3) orientamento scolastico e scelte operative;

4) preparazione alla professione e formazione del cittadino;

5) rapporto tra formazione generale e formazione professionale;

6) rapporto tra programmazione economica e specializzazione professionale;

7) metodologie e tecniche dell'insegnamento, interdisciplinarità, sperimentazione, tempo pieno, valutazione degli alunni;

8) aggiornamento ed autoaggiornamento dei docenti;

9) aspetti e problemi dell'educazione permanente;

10) gestione amministrativa e contabile della scuola e norme fondamentali di contabilità dello Stato.

Il candidato dovrà dare altresì prova di conoscere la problematica e le esigenze d'ordine organizzativo funzionale, amministrativo dei tipi di istituto per i quali concorre e per quelli cui abbia diritto di passaggio, e in particolare:

a) norme di protezione antinfortunistica;

b) criteri di direzione e di gestione delle aziende annesse agli istituti;

c) convenzioni per la gestione di apparecchiature concesse in uso agli istituti da aziende o enti pubblici e privati;

d) convenzioni con enti pubblici o privati per lo svolgimento di addestramenti particolari.

(445)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a venticinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 31, parte seconda, del 1° novembre 1980, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese n. 31 del 7 maggio 1980, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a venticinque posti di sostituto, bandito con ordinanza 26 marzo 1979, n. 29.

(448)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di veterinario capo vacanti nei comuni di Milano e Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 387/San. del 12 maggio 1981, con il quale sono stati messi a concorso i posti di veterinario capo dei comuni di Milano e di Sondrio, riservati ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 e dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 778/San. del 1° settembre 1981;
Vista la regolarità degli atti e dei verbali dei lavori concorsuali espletati nei giorni 1 e 2 ottobre 1981;
Considerato che occorre procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei ed alla loro conseguente nomina di vincitori dei posti da essi già occupati, dal momento che trattasi di concorso riservato agli aventi diritto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visti i propri decreti n. 324 del 30 luglio 1980 e n. 235 del 21 aprile 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei, che sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario capo messi a concorso:

Provincia di Milano:

1) Ardemagni Angelo: punti 190,857 (comune di Milano);

Provincia di Sondrio:

1) Armanasco Angelo: punti 189,913 (comune di Sondrio).

Art. 2.

I presidenti dei comitati di gestione delle U.S.S.L. n. 22 e n. 75 sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino atti ufficiali della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali delle province di Milano e di Sondrio e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio degli uffici veterinari provinciali e delle U.S.S.L. interessati.

Milano, addì 24 novembre 1981

p. *Il presidente*: PERUZZOTTI

(457)

REGIONE SARDEGNA

Stralcio di alcune sedi dal concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Sassari

L'assessore regionale all'igiene e sanità rende noto che con decreto 12 gennaio 1982, n. 16/56, a seguito dell'assegnazione definitiva degli aventi diritto per effetto della legge 28 febbraio 1981, n. 34, è stata stralciata dal pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto 7 febbraio 1979, n. 1502, modificato con successivi decreti 22 marzo 1979, n. 1688 e 6 luglio 1979, n. 5401, la sede farmaceutica del comune di Golfo Aranci in provincia di Sassari.

(458)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Stralcio di sedi dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto del veterinario provinciale, 6 gennaio 1982, n. 1, sono state stralciate dal bando di concorso pubblico n. 326 del 5 novembre 1976, le condotte veterinarie di Sperlinga e Villarosa, vacanti al 30 novembre 1975.

(459)

Revoca di concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto del veterinario provinciale, 6 gennaio 1982, n. 2, è stato revocato il concorso pubblico bandito con decreto 30 gennaio 1975, n. 43, riguardante le condotte veterinarie di Piazza Armerina e Valguarnera, vacanti al 30 novembre 1973.

(460)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 71, IN CASTANO PRIMO

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Cuggiono

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Cuggiono (a tempo pieno).
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Castano Primo (Milano).

(49/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(44/S)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « TA/4 », IN TARANTO

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero « G. Testa »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso il presidio ospedaliero « G. Testa ».
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Taranto.

(46/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2, IN CASTROVILLARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso i presidi ospedalieri di Castrovillari, Lungro e Mormanno

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Castrovillari:

un posto di aiuto di neurologia;
due posti di assistente di anestesia;
un posto di ispettore sanitario.

Presidio ospedaliero di Lungro:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di radiologia.

Presidio ospedaliero di Mormanno:

due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Castrovillari (Cosenza).

(45/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso a due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale in Iglesias (Cagliari).

(47/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 25 del 26 gennaio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale n. 4 « L. Pasteur », in S. Marco Argentano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore direttivo aggiunto, applicato dattilografo ed usciere.

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 78.

Costituzione del consorzio interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia è costituito tra le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria il consorzio denominato: « Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli ».

L'organizzazione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dall'allegato statuto, che fa parte integrante della presente legge.

Eventuali modifiche al predetto statuto sono approvate con legge regionale.

Art. 2.

Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di L. 25.000.000 per l'adesione al consorzio e la costituzione del fondo comune.

Il finanziamento annuo a carico della Regione è stabilito, per ciascun esercizio, con la legge di bilancio.

La spesa sarà imputata al cap. 3855 (tit. I - sez. 10 - rubrica 42 - cat. 5 - tipo 2.1. - sett. 10) di nuova istituzione denominato: « Contributo della regione Umbria per la costituzione e il finanziamento del consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia, in attuazione del regolamento (CEE) n. 270/1979 » e all'onere suddetto sarà fatto fronte con la quota spettante alla regione Umbria sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 270/1979.

Le relative assegnazioni statali saranno introitate nella parte entrata al cap. 755 di nuova istituzione denominato: « Fondi per le spese derivanti dalla formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento (CEE) n. 270/1979 ».

La giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 dicembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *novembre* 1981 (*atto n.* 413) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *dicembre* 1981.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 79.
Tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 69 del 23 dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità ed obiettivi

La regione Umbria, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, disciplina la tutela delle attività sportive e l'organizzazione dei servizi di medicina dello sport, predisposti dalle U.S.L. secondo la presente legge.

Art. 2.
Destinatari degli interventi

Per le finalità di cui all'art. 1 sono individuati due tipi di intervento diretti:

a) a tutti coloro che intendono svolgere attività ludico-ginnico-formativa;

b) a tutti coloro che intendono praticare attività sportiva agonistica, nell'ambito delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o degli enti di promozione sportiva, agli atleti professionisti, ai partecipanti ai giochi della gioventù, quando il medico di fiducia lo richieda, ed obbligatoriamente per i partecipanti alla fase regionale e nazionale di detti giochi.

Art. 3.
Attuazione degli interventi

Gli interventi previsti per le finalità di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 sono di competenza dei medici di fiducia, generici o pediatri. Tali medici dovranno annualmente accertare e certificare l'assenza di segni clinici di malattie in atto o pregresse tali da controindicare la pratica della attività ludico-ginnico-formativa. Il medico di fiducia per detta certificazione provvederà ad una visita generale del soggetto, integrata dalle misure antropometriche e da una visita specialistica cardiologica, nonché, ove lo reputi necessario, da altri eventuali accertamenti specialistici.

Per gli interventi del precedente comma, i sanitari sono tenuti ad utilizzare le informazioni disponibili nel distretto, relative allo stato di salute ed alla storia sanitaria del soggetto.

Gli interventi previsti per le finalità di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono di competenza del servizio di medicina sportiva istituito dalle U.S.L. che provvederanno all'attuazione degli stessi secondo quanto indicato al successivo art. 5.

Art. 4.
Compiti delle U.S.L.

I servizi di medicina sportiva, istituiti dalle U.S.L. nell'ambito dei settori previsti dalla legge regionale n. 65/1979, assicurano prestazioni atte a:

a) fornire gli accertamenti specialistici richiesti dai medici di fiducia ai sensi del precedente articolo;

b) accertare e certificare annualmente le idoneità specifiche dei soggetti che, nell'ambito delle federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. o degli enti di promozione sportiva, intendono svolgere attività sportiva agonistica, come dilettanti, semiprofessionisti, professionisti;

c) accertare lo stato di salute e la idoneità alla pratica sportiva di cui alla precedente lettera *b*) anche nel corso dell'anno, su richiesta del soggetto interessato, della società o della federazione sportiva, degli enti di promozione sportiva;

d) effettuare il controllo antidoping e l'assistenza sanitaria durante lo svolgimento delle gare, salvo il disposto di cui al successivo art. 6;

e) assicurare la riabilitazione funzionale degli atleti per la ripresa dell'attività sportiva;

f) accertare e certificare il reintegro dell'atleta, nei casi previsti dalle federazioni, nell'attività sportiva;

g) curare l'attività di informazione, didattica, di studio e di ricerca;

h) effettuare le vaccinazioni obbligatorie nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 5.
Accertamenti clinici praticati dal servizio di medicina sportiva

Gli accertamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 4 sono obbligatoriamente i seguenti:

visita generale integrata dalle misure antropometriche, dall'esame generico della acuità visiva; del senso cromatico, della percezione della voce sussurrata a quattro metri di distanza;

esame delle urine;

visita cardiologica con E.C.G.;

I.R.I.;

spirografia (CV, VEMS, indice di Tiffenau);

quanto altro specificatamente richiesto dalle federazioni sportive.

Art. 6.
Servizio sanitario di gara e controllo antidoping

Il servizio sanitario di gara, ivi compreso il servizio antidoping è effettuato dalle U.S.L., nei limiti della normativa vigente. Le società sportive interessate possono avvalersi, limitatamente al servizio sanitario di gara dei propri medici, dandone comunicazione alla U.S.L. competente. In tale ipotesi gli oneri delle prestazioni saranno a carico delle società stesse.

Art. 7.
Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari

Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto un giudizio di inidoneità alla pratica sportiva o alla ripresa della stessa, può ricorrere nel termine di trenta giorni alla commissione regionale di revisione.

Tale commissione è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da:

un libero docente o specialista in medicina dello sport;

un medico specialista in medicina dello sport o in medicina generale o in cardiologia indicato dalla delegazione regionale del C.O.N.I.;

il direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Perugia;

il primario della divisione cardiologica dell'ospedale regionale di Perugia;

il direttore dell'istituto di medicina legale dell'Università di Perugia;

un medico docente o specialista nel settore di interesse specifico della controversia in esame, designato di volta in volta all'unanimità dai componenti della commissione.

La commissione designerà nel suo interno un coordinatore.

Il ricorrente può essere assistito da un medico di fiducia.

La commissione prenderà sede presso l'ospedale regionale di Perugia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la regione Umbria.

Art. 8.
Personale

Per l'attuazione dei servizi di medicina dello sport le U.S.L. si avvarranno di medici in possesso del titolo di specializzazione in medicina dello sport o docenti nella stessa branca, dipendenti o convenzionati a norma degli accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/1978, ovvero secondo gli articoli 39, 40, 42 e 44 della stessa legge.

In carenza del personale medico di cui al comma precedente le U.S.L. potranno in via provvisoria avvalersi di medici già riconosciuti come «effettivi» dalla Federazione medico sportiva italiana o abilitati in corsi nazionali o regionali.

In carenza di tale personale, in via transitoria e per un periodo di tempo non superiore a cinque anni l'attività di cui al precedente comma potrà essere affidata a un medico iscritto a scuola di specializzazione in medicina dello sport.

Le attività di coordinamento dei servizi di medicina dello sport nel territorio di competenza, sono affidate ad un medico specialista o docente in medicina dello sport.

Art. 9.

Attività di medicina sportiva di livello multizonale

Sono esercitate a livello multizonale dall'U.S.L. n. 3 del Perugino le seguenti funzioni ed assicurate le relative prestazioni:

gli accertamenti diagnostici e clinici di particolare complessità o che richiedano particolari sussidi strumentali, quale attività di consulenza e di supporto per i servizi delle U.S.L.;

lo studio e la ricerca volti al miglioramento degli strumenti diagnostici e clinici nel campo della medicina sportiva.

L'organizzazione dell'espletamento di tali attività, disciplinata secondo le norme sui presidi multizonali, assicura l'utilizzo coordinato di tutte le strutture idonee per le funzioni di cui al primo comma, sia delle U.S.L. che, in forma convenzionale, delle cliniche universitarie.

Art. 10.

Gratuità delle prestazioni

Le visite mediche di idoneità ed i relativi accertamenti di cui ai precedenti articoli sono gratuite per i cittadini che, avendo domicilio sanitario in Umbria, si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge, esclusi gli atleti professionisti.

Art. 11.

Finanziamento

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge le U.S.L. faranno fronte con la quota parte loro assegnata del Fondo sanitario regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 dicembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 novembre 1981 (atto n. 416) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 80.

Concessione contributo al comune di Gualdo Cattaneo per l'acquisto di un immobile da destinare al completamento della sede municipale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 120.000.000 — sia in termini di competenza che di cassa — per la concessione al comune di Gualdo Cattaneo di un contributo di pari importo quale concorso sugli oneri finanziari per l'acquisto dell'immobile da destinare al completamento della sede municipale.

Art. 2.

L'erogazione del suddetto contributo al comune beneficiario sarà disposta dalla giunta regionale a seguito di richiesta del comune stesso sulla base di deliberazione del consiglio comunale con la quale viene approvato l'acquisto.

Art. 3.

La spesa prevista al precedente art. 1 sarà imputata al cap. 8901. di nuova istituzione sul bilancio per l'esercizio in corso, denominato: « Contributo al comune di Gualdo Cattaneo nella spesa per l'acquisto di un immobile da destinare a sede municipale » (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 45 - cat. 3 - sett. 15 - tipo 2-1) e ad essa sarà fatto fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto nel fondo globale del cap. 9700 con l'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 49.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 8901 . . . . L. 120.000.000

In diminuzione:

Cap. 9700 . . . . L. 120.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 dicembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 novembre 1981 (atto n. 417) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 17 dicembre 1981.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1981, n. 81.

Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 23 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta, al fine di adeguarle ai requisiti richiesti dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, la Regione concorre al pagamento degli interessi sui mutui concessi alle aziende stesse nella misura dell'8 per cento mediante concessione di contributi.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito, per regolare i contratti di mutuo con le aziende ricettive, alberghiere ed all'aria aperta.

Nella convenzione è previsto tra l'altro:

a) la misura del tasso d'interesse che deve corrispondere a quella annualmente fissata dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326;

b) l'entità del mutuo concedibile che non può essere superiore a L. 50.000.000;

c) le modalità di pagamento della quota parte sugli interessi a carico della Regione e dei ratei da parte dei beneficiari dei mutui, il cui rimborso deve avvenire in cinque anni a far data dall'erogazione stessa.

Art. 3.

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali, ferme restando alla giunta regionale le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Le amministrazioni delegate sono tenute a presentare annualmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al contributo sono rivolte al presidente della provincia competente per territorio, entro il 31 gennaio 1982, corredate dei seguenti documenti:

a) relazione tecnica sui lavori da effettuare, con il preventivo di spesa;

b) piano finanziario;

c) indicazione dell'istituto bancario prescelto tra quelli convenzionati a norma del precedente art. 2.

Art. 5.

I contributi sono concessi dalle amministrazioni provinciali previo parere delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo competenti per territorio nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:

1) adeguamento della struttura ricettiva ai requisiti previsti dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, sulla base degli accertamenti effettuati e delle proposte di nuova classifica dei comuni e aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

2) ruolo ricoperto dalle località e dalle singole aziende ricettive nel flusso turistico sulla base dello sviluppo delle presenze turistiche degli ultimi cinque anni.

Art. 6.

I contributi sono erogati in unica soluzione previa presentazione al presidente della provincia di un certificato attestante l'avvenuto inizio dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio e non possono essere concessi più di una volta per lo stesso intervento.

Il pagamento della quota parte sugli interessi a carico della Regione è effettuato dalle amministrazioni provinciali direttamente agli istituti bancari secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

La provincia provvede alla revoca del contributo, quando abbia accertato che i lavori progettati e finanziati non sono stati portati a compimento o sono stati eseguiti in difformità del progetto approvato.

Art. 8.

I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due province della Regione nella misura del 70 per cento per la provincia di Perugia e del 30 per cento per la provincia di Terni.

Nel caso in cui i fondi stanziati per una provincia non siano completamente utilizzati, i fondi residui possono essere utilizzati per l'altra provincia ove ne ricorra la necessità.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale accredita a favore delle amministrazioni provinciali, in appositi conti correnti da aprire presso l'istituto di tesoreria della Regione e sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983 con iscrizione al cap. 9265 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, denominato: « Contributi regionali per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta » (tit. 2 - sett. 10 - rubr. 46 - cat. 3 - sett. 24 - tipo 1.1).

All'onere per l'anno 1981 si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 5).

All'onere per gli anni 1982 e 1983 con lo stanziamento del bilancio pluriennale 1981-83 previsto nel terzo settore — quarto programma — progetto A/C.

Al bilancio annuale dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 9265 . . . . L. 150.000.000

In diminuzione:

Cap. 9700 . . . . L. 150.000.000

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «*Gazzetta Ufficiale*» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale . . . . . . L. 72.000
semestrale . . . . . . L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale . . . . . . L. 100.000
semestrale . . . . . . L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale . . . . . . L. 96.000
semestrale . . . . . . L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale . . . . . . L. 85.000
semestrale . . . . . . L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale . . . . . . L. 165.000
semestrale . . . . . . L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* . . . . . . L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali . . . . . . L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* . . . . . . L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. 65.000
Abbonamento semestrale . . . . . . L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Al bilancio pluriennale 1981-83 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento:

Progetto 3.3.1.2. - *Turismo - Credito di esercizio*:

1981	1982	1983
150.000.000	150.000.000	150.000.000

In diminuzione:

Progetto 3.4.1.3. - *Associazione dei commercianti*:

1981	1982	1983
150.000.000	150.000.000	150.000.000

Comunque lo stanziamento previsto dalla presente legge può essere elevato con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 dicembre 1981

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *novembre* 1981 (*atto n.* 418) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *dicembre* 1981.

(196)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 ottobre 1981, n. **26**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 13 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle entrate di competenza aumenta di L. 120.174.900.000.

Art. 2.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare delle spese di competenza aumenta di L. 120.174.900.000.

Art. 3.

1. Nell'allegato al bilancio n. 4 « Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) » sono introdotte, quanto alle previsioni di competenza, le seguenti variazioni aggiuntive:

Punto n. 1. — Provvedimenti in materia di industria e artigianato	L.	32.605.100.000
Punto n. 4. — Interventi a favore degli enti locali	»	15.000.000.000
Punto n. 5. — Interventi in settori diversi, da avviare in coerenza con le direttive del programma provinciale di sviluppo, nonché provvidenze straordinarie per le zone colpite dall'alluvione del luglio 1981	»	72.569.800.000
	L.	120.174.900.000

Art. 4.

1. Nell'allegato al bilancio n. 12 « Prospetto dimostrativo delle corrispondenze e compensazioni tra assegnazioni statali o regionali a destinazione vincolata e stanziamenti nel bilancio provinciale per l'anno 1981 » sono introdotte le seguenti variazioni aggiuntive:

Entrate

Assegnazione dello Stato per l'incremento di attività industriali (decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017) - cap. 1370	L.	7.811.100.000
- idem - per la ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977, n. 675) - cap. 1372	L.	24.794.000.000

Spese

Accantonamento per nuovi provvedimenti legislativi in materia di industria e artigianato - cap. 102120	L.	32.605.100.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 ottobre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(*Omissis*).

(302)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820280)